

Venezia 31/10/2022

Reg. il 31 OTT 2022 al 2045

Liquidati Euro ESENTE

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

Stefania BRESCIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e della normativa in materia l' Ente del Terzo Settore organizzazione di volontariato – denominata “Associazione per i diritti degli anziani Veneto ODV” in breve “A.D.A. Veneto ODV”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione” ha sede legale in via P. Bembo 2 /b Mestre e sede amministrativa/operativa in Via Bissolati n. 20/a Mestre, entrambe nel comune di Venezia.

Il trasferimento sia della sede legale sia della sede amministrativa non comporta modifica statutaria ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

A.D.A. Veneto ODV aderisce alla Federazione Nazionale delle associazioni per i diritti degli anziani di volontariato rispettandone i contenuti dello Statuto e del Regolamento.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organo amministrativo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ODV si propone pertanto di svolgere, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo preminente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:



- a) Promozione delle pari opportunità, dei principi di democrazia, eguaglianza, pari dignità sociale delle persone e del loro completo sviluppo (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera w);
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative utilizzando anche le competenze dei soci; promozione dell'invecchiamento attivo e diffusione della cultura e della pratica del volontariato prevedendo altresì azioni formative destinate soprattutto ai soci che operano verso terzi collaborando con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private per servizi utili alla collettività. (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera i) ;
- c) Organizzazione di incontri volti alla promozione di corretti stili di vita con riferimento all'alimentazione, all'uso del farmaco e all'attività fisica nella consapevolezza dei nuovi ruoli della terza età anche mediante rapporti con scuole e famiglie per il miglioramento delle relazioni intergenerazionali (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera d);
- d) Sviluppo del turismo sociale con particolare riguardo, ancorché non esclusivo, al Veneto, al suo territorio, alla sua cultura, con l'obiettivo dello stare insieme per crescere in conoscenza e socialità, ovvero definire gemellaggi con paesi stranieri in un quadro di apprendimento di altre culture e di divulgazione della cultura veneta (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera k) ;
- e) Promozione e realizzazione di iniziative ed azioni di supporto per l'assistenza e la tutela solidaristica, tra cui anche il trasporto, con mezzi a disposizione dell'organizzazione, per anziani e persone che siano in condizioni di bisogno o di disagio fisico o necessitanti aiuto . Ciò al fine di contribuire, in collaborazione anche con Enti ed Istituzioni a ciò predisposte, all'attuazione di una rete di sostegno integrato di sicurezza sociale e tutela della salute (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art.5 lettera a e b).

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle succitate.

L'organizzazione può altresì realizzare, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del succitato Codice, l'attività di raccolta fondi.

L'individuazione di entrambe le attività succitate sarà operata dal Consiglio Direttivo.

L'ODV opera nel territorio della Regione Veneto.

Per l'attività d'interesse generale prestata l'ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata al richiedente e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

In caso di rigetto della domanda l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni motivandola.

l'aspirante socio può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea generale nella prima riunione utile.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART.7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico- finanziario, consultare i verbali.
- votare in assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art.9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene i doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata con voto segreto dall'Organo amministrativo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo);
- il Presidente;
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Gli organi di cui ai punti 4 e 5 saranno operanti con la conseguente nomina dei componenti, a cura dell'Assemblea Generale, ove ricorrano le previsioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche associative sono gratuite e hanno durata triennale.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Qualora i soci siano in numero non inferiore a cinquecento le deleghe ammissibili potranno essere cinque. I voti sono palese tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e

conservato presso la sede amministrativa dell'organizzazione ODV in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.12 (Compiti dell'assemblea)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio;
- determinare l'ammontare della quota associativa e relative eventuali esenzioni su proposta del C.D.
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'ODV;

- ratificare l'esclusione degli associati.

ART. 13 (Convocazione)

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto esposto nella sede legale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione.

Ove possibile si farà ricorso anche a strumenti telematici per garantire la massima diffusione della convocazione, fermo restando che la validità della stessa è subordinata solo ed esclusivamente all'esposizione dell'avviso sopra citato.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il C.D. lo ritiene necessario.

Art. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta.

Le deleghe sono regolamentate dal D. Lgs. 117/2017.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del C.D. non hanno diritto di voto.

Art. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 16 (Consiglio Direttivo)

- 1- Il Consiglio Direttivo (C.D.) è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti dispari che può variare da 9 a 17, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 3 mandati. Al conflitto d'interessi dei componenti si applica l'art. 2475 ter del CC.
- 2- Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'A.G. tra cui la stesura e relativa approvazione del Regolamento rimborso spese; redige e presenta all'A.G. il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio/rendiconto preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo.

- 3- Nomina tra i suoi componenti il Tesoriere, il Vicepresidente e il Segretario.
- 4- A cura del Segretario è redatto un verbale riassuntivo delle discussioni e delle deliberazioni, adottate dal C.D. I verbali sono a disposizione dei soci.
- 5- Dura in carico come previsto dal precedente art. 10 e si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 6- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- 7- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del RUNTS.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Agli altri componenti non è attribuito nessun potere di rappresentanza.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117/2017;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

ART. 19 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede amministrativa dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs 117/2017.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali, decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D. lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. lgs. 117/2017.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e l'Amministrazione pubblica di cui all'art.56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

L'ODV può altresì stipulare convenzioni con altri Enti e/o soggetti privati nei termini di cui sopra. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede amministrativa dell'organizzazione.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'ODV può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art.33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge ed eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato nell'organizzazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore così come previsto dall'art.9 D.lgs. 117/2017.

ART. 29 (Libri sociali)

C.I. 2017/460270

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.D.;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D. e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari tenuto a cura del C.D.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede amministrativa dell'organizzazione entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta formulata al C.D.

Art. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico fermo restando gli eventuali futuri adempimenti legati all'effettiva operatività del RUNTS ivi compreso l'utilizzo dell'acronimo ETS.

Il Presidente

Mauro Di Matteo

Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo come previsto dall'art. 82 comma 5 del D.lgs. n. 117/2017 e di quella di registro come previsto dall'art 82 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017 essendo il presente atto modificato in applicazione delle disposizioni regionali

Il Presidente

Mauro Di Matteo

Mecc. c.f. 9018460270

